

**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE
DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
(R.C.A.)**

Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.) con franchigia gestita dall'Assicurazione, a rimborso con limiti per sinistro e per anno.

2016

(in armonia con la normativa dell'Unione Europea)

INDICE

Parte prima

Capitolato

Premessa	pag. 3
Definizioni	pag. 4
Descrizione dell'attività del Contraente/Assicurato	pag. 5
Norme che regolano l'Assicurazione in generale	pag. 7
Condizioni che regolano l'Assicurazione RCA	pag. 9
Condizioni Speciali di Assicurazione	pag. 16
Dichiarazioni ai sensi dell'art.1341 c.c.	pag. 17

Allegati:

A Profilo di rischio Autobus e Filobus	pag. 18
B Profilo di rischio - autoveicoli e automezzi assicurati	pag. 19

Parte seconda

Dati di andamento

Premessa	pag. 22
Considerazioni su metodologia e dati	pag. 23
Anno 2011: sintesi dati x procedura e stato – rapporto S/P	pag. 24
Anno 2011: importi liquidati/riservati x fascia	pag. 25
Anno 2012: sintesi dati x procedura e stato – rapporto S/P	pag. 26
Anno 2012: importi liquidati/riservati x fascia	pag. 27
Anno 2013: sintesi dati x procedura e stato – rapporto S/P	pag. 28
Anno 2013: importi liquidati/riservati x fascia	pag. 29
Anno 2014: sintesi dati x procedura e stato – rapporto S/P	pag. 30
Anno 2014: importi liquidati/riservati x fascia	pag. 31
Anno 2015: sintesi dati x procedura e stato – rapporto S/P	pag. 32

PREMESSA

Il presente contratto di assicurazione è stipulato in applicazione del D.Lgs.209/05 ed evoluzione regolamentare applicativa e del D.Lgs.163/06 di recepimento della direttiva 17/CE/04 nonché in armonia al corpo di leggi italiane che regolano le gare pubbliche sottosoglia e alle disposizioni che in tema di contratti siano presenti nella legge Finanziaria afferente l'esercizio nel quale viene svolta la gara.

Le condizioni del seguente Capitolato, sottoscritto per accettazione, prevalgono sulle Condizioni Generali e Particolari della relativa Polizza Assicurativa.

Vengono inoltre richiamate l'entrata in vigore dal 18.10.2015 e le progressive attuazioni delle norme in materia Assicurativa RCA contenute nel D.M. 110 del 09.08.2013 , in riferimento alla dematerializzazione dei contrassegni assicurativi.

DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano:

LEGGE Il Decreto Legislativo n.209 del 2005 denominato codice delle assicurazioni.

REGOLAMENTI I regolamenti di esecuzione della predetta Legge emanati dall' ISVAP(oggi IVASS) e dal Ministero delle Attività Produttive e successive modificazioni.

CAPITOLATO Complesso di norme contrattuali richiesto dal Contraente pubblico .
Le condizioni del seguente Capitolato, sottoscritto per accettazione, prevalgono sulle Condizioni Generali e Particolari della relativa Polizza Assicurativa.

POLIZZA Il contratto che prova l'assicurazione.

COMPAGNIA L'Impresa Assicuratrice.

CONTRAENTE/ASSICURATO Azienda Mobilità e Trasporti Spa Genova

BROKER Ital Brokers S.p.A. –Genova

PREMIO La somma dovuta dal Contraente all'Impresa a fronte dei rischi coperti. Si intende per “ premio finito annuale per la RCA“, il premio assicurativo comprensivo di imposte sulle assicurazioni (16.5%) e oneri derivanti dal Servizio Sanitario Nazionale (10.5%), nel rispetto di quanto previsto all'art. 17, fatti salvi il conguaglio e la regolazione premio relativa alle variazioni risultanti a libro matricola.

Tale premio dovrà essere rideterminato in caso di variazione di legge relative a tali imposte e oneri, intervenute nel corso del periodo di vigenza contrattuale.

FRANCHIGIA

AMT. S.p.A. assume a proprio carico, fino alla concorrenza massima di € 1.500,00 per ogni sinistro denunciato e/o documentato da Consap, fino al limite massimo di € 1.700.000,00 / anno ((fatto salvo quanto previsto nel disciplinare di gara in merito all'offerta economica) il rimborso delle franchigie nella misura di quanto la Compagnia Assicuratrice abbia effettivamente pagato per effetto delle responsabilità dell'Assicurato, sia direttamente che attraverso la Stanza di Compensazione nella procedura sinistri Card.

RISCHIO La probabilità che si verifichi il sinistro in base al grado di pericolosità dell'attività svolta dal contraente.

SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il risarcimento del quale è prestata l'assicurazione

RISARCIMENTO La somma dovuta dall'Impresa al terzo danneggiato o trasportato in caso di sinistro

CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SpA (regolamento attuativo del Codice delle Assicurazioni 18.07.2006 254 art. 2) incaricata della gestione della Stanza di compensazione.

COSE Sia gli oggetti materiali che gli animali.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

AZIENDA MOBILITA' TRASPORTI SPA GENOVA

La Contraente/Assicurata ha per oggetto l'organizzazione e la gestione della mobilità nelle aree urbane ed extraurbane e in particolare l'organizzazione, l'impianto, l'esercizio e la gestione complessiva del trasporto, sia direttamente, sia indirettamente ed anche mediante subaffidamento a terzi, la gestione, la valorizzazione e la manutenzione dei mezzi di trasporto, di beni ed infrastrutture funzionali alla mobilità delle persone nelle aree urbane ed extraurbane, nonché lo svolgimento di servizi afferenti alla mobilità delle persone.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo la Società svolge i seguenti servizi o funzioni o attività:

- a) la gestione di servizi di trasporto di persone o cose, quale proprietaria, comodataria, locataria o detentrica di veicoli e fabbricati inerenti la propria attività ed anche ad altri usi, anche per conto terzi, su strada, su rotaia (Ferrovia Genova Casella), marittimi (navebus), con impianti a fune, e più in generale ad impianto fisso;
- b) la gestione di servizi di noleggio, di trasporto turistico, di trasporto in aree private, a chiamata, scolastico, per disabili e similari;
- c) l'acquisto e l'alienazione di autobus, materiale ferroviario, automobilistico per trasporti a impianto fisso e per trasporti di navigazione;
- d) la gestione di raccordi ferroviari;
- e) la gestione di servizi coordinati all'assistenza alla mobilità individuale e collettiva, la gestione della informazione agli automobilisti, ai clienti del trasporto pubblico e a tutti gli altri utenti della strada, l'installazione e la manutenzione di sale d'attesa, di paline di fermata intelligenti collegate a sistema S.I.MON, totem informativi ed emettitrici titoli di viaggio, nonché la gestione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il monitoraggio delle corsie riservate;
- f) la progettazione e gestione di impianti tecnologici finalizzati alla gestione del traffico, della circolazione, della sosta e del segnalamento;
- g) la progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture e degli impianti tecnologici funzionali al trasporto pubblico locale, quali rimesse e depositi, linee filoviarie, tranviarie, metropolitane, ascensori, ecc., nonché dei veicoli necessari allo svolgimento dei servizi di trasporto di persone e cose o di veicoli diversi, in conto proprio e per conto di terzi, comprese le attività collegate;
- h) la progettazione, realizzazione e gestione di servizi di mobilità integrativi del trasporto pubblico;
- i) la progettazione e gestione di servizi accessori al trasporto turistico quali l'attività di agenzia di viaggio;
- j) la realizzazione di studi, ricerche, indagini, progetti, azioni promozionali nel settore della mobilità, anche per conto terzi;
- k) il mantenimento in efficienza della rete di trasporto pubblico ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria della metropolitana e della Ferrovia Genova Casella;
- l) ogni altra attività relativa alla mobilità delle persone o delle cose;
- m) gestione e valorizzazione di infrastrutture funzionali alla mobilità delle persone;
- n) servizi di analisi, ricerca e studio sulla mobilità;
- o) pianificazione, regolazione e controllo del traffico e della mobilità pubblica e privata;
- p) progettazione, realizzazione, e/o gestione di reti, infrastrutture e di sistemi di mobilità;
- q) predisposizione degli atti propedeutici e necessari per l'affidamento della gestione del servizio di trasporto;
- r) studio, pianificazione, progettazione, gestione, organizzazione e prestazione di servizi per la mobilità complementari al trasporto pubblico locale, fra cui, a titolo esemplificativo, quelli volti a promuovere i trasporti di persona in forma collettiva secondo i modelli del "car sharing", "bike sharing" e del "car pooling", nonché quelli per l'attuazione dei piani di

spostamento dei lavoratori di una stessa azienda, società o ente da casa al posto di lavoro e viceversa;

- s) pianificazione, progettazione, realizzazione manutenzione e gestione di servizi relativi alla viabilità, quali rimozione auto, gestione semafori, sistemi "intelligenti" di trasporto, ecc.;
- t) studio, pianificazione, progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture ed impianti per la sosta, nonché di parcheggi;
- u) progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture e degli impianti tecnologici comunque connesse al traffico, alla mobilità, compresi anche la sosta e i parcheggi, accessi e ZTL e road pricing;
- v) progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture e degli impianti tecnologici funzionali al trasporto pubblico locale, quali rimesse e depositi, linee filoviarie, tranviarie, metropolitane, ascensori, Ferrovia Genova Casella ecc., nonché dei veicoli necessari allo svolgimento dei servizi di trasporto di persone e cose o di veicoli diversi, in conto proprio e per conto di terzi, comprese le attività collegate;
- w) valorizzazione, costruzione, acquisto, alienazione di beni immobili e mobili in relazione alle attività di cui sopra;
- x) gestione del servizio di vigilanza delle corsie, di ausiliari del traffico e delle fermate riservate al trasporto pubblico, vigilanza sulle aree destinate a sosta a pagamento, nonché gestione del servizio di rimozione dei veicoli in sosta d'intralcio;
- y) consulenza, assistenza e servizi nel campo della mobilità;
- z) organizzazione e gestione di corsi per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nelle attività di cui sopra.

Tali attività potranno essere svolte dalla Società sia per conto proprio sia per conto di enti pubblici o privati.

La Contraente/Assicurata potrà compiere tutte le operazioni necessarie, utili ovvero opportune per il conseguimento degli scopi sociali e, a questo fine, potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, potrà rilasciare garanzie personali o reali, anche nell'interesse di terzi, e potrà assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese o enti, sia italiani sia stranieri, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio.

Eventuali successive trasformazioni societarie di AMT Spa verranno recepite nelle polizze in vigore con apposite appendici.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1 - Prova del contratto

Il presente contratto e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.
Non è richiesta la registrazione del contratto.

Art. 2 - Durata del Contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata di 1 anno a decorrere dalle ore 24.00 del 31.12 2015 e non è tacitamente rinnovabile alla scadenza delle ore 24.00 del 31.12.2016..

Tuttavia, a richiesta del Contraente, motivata dai tempi necessari all'espletamento e alla conclusione delle procedura relative alla gara successiva, verrà concessa proroga fino a tre mesi.

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura esclusi aumenti a qualsiasi titolo che non siano riferibili alla movimentazione delle partite contrattuali.

Art.3 - Pagamento del premio - Decorrenza della garanzia

La contraente è tenuta a pagare presso la Società il premio stabilito alle rispettive scadenze. L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se in quel momento il premio è pagato; in caso contrario la decorrenza sarà dalle ore 24.00 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del premio, ferme restando le scadenze stabilite dalla polizza.

Per quanto riguarda le rate successive, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901, c.c., è concesso il termine di rispetto di 30 giorni; trascorso tale periodo l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno dell'avvenuto pagamento del premio e delle eventuali spese, ferme restando le scadenze stabilite.

Art.4 - Pagamento frazionato del premio annuo

La Contraente provvederà al pagamento della rata di premio per il periodo dal 01.01.2016 al 30.06.2016 entro il 22.12.2015, mentre le successive rate avranno cadenza semestrale, esclusi aumenti a qualsiasi titolo, fatto salvo quanto previsto all'art.10..

Art.5 - Certificazione telematica e dematerializzazione contrassegni assicurativi

A fronte della necessità di sostituzione del certificato - contrassegno, l'Impresa provvederà al rilascio dei duplicati gratuito nell'osservanza di quanto disposto di concerto fra le parti.

Vengono inoltre richiamate l'entrata in vigore dal 18.10.2015 e le progressive attuazioni delle norme in materia Assicurativa RCA contenute nel D.M. 110 del 09.08.2013 , in riferimento alla dematerializzazione dei contrassegni assicurativi.

Art.6 - Forma dei rapporti fra le parti contraenti

La Società si impegna a concordare con il Broker e con l'Azienda assicurata la forma e i contenuti dei rapporti gestionali del contratto per la quale possono predisporre, di comune accordo, regolamenti e forme di comunicazione on line, dall'atto della stipula alla scadenza, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri e alla cadenza degli incontri periodici di confronto e verifica alla gestione stessa.

Art.7 - Variazioni del rischio

Qualora, nel corso del contratto, si verifichino variazioni che modifichino il rischio, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Società.

Tuttavia, la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno, agli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1898, c.c., decadenza dal diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso purché tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli del rischio medesimo e l'assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave. La Società ha peraltro il diritto di percepire la

differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Si conviene altresì che a richiesta dell'assicurato il mutamento di ragione sociale e/o di proprietà totale ovvero parziale e/o di denominazione dell'azienda non costituiscono, di per sé, variazioni di rischio e che pertanto il contratto mantiene il suo vigore alle stesse condizioni, pur sussistendo l'obbligo alla comunicazione all'assicuratore da parte dell'azienda. Sono esclusi i casi di fusione, concentrazione o scissione d'impresa che comportano una modifica effettiva del rischio.

La cessazione del rischio oggetto della polizza, se comunicata alla Compagnia, comporta la cessazione del contratto. La Compagnia rinuncia all'incasso delle rate successive a completamento dell'annualità.

Art. 8 - Dichiarazioni inesatte del Contraente

L'Impresa presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente.

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del presente contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, purché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Impresa il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata per lo stesso rischio.

Nel caso di dichiarazioni inesatte e/od omissioni fatte con dolo o colpa grave l'Impresa esercita il diritto di rivalsa verso il Contraente per quanto abbia pagato al terzo danneggiato nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, ove ne ricorrano le condizioni.

Art. 9 - Altre Assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre garanzie polizze da lui stipulate per lo stesso rischio nei rami danni non RC.

Art.10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente. Eventuali aumenti o diminuzioni di aliquota che si verifichino in corso di contratto vengono imputati alla prima scadenza contrattuale.

Art.11 - Foro competente

In caso di controversia giudiziale o arbitrale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede la Contraente.

Art.12 – Rinvio alle norme di legge ed ai Regolamenti IVASS (ex ISVAP)

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge italiane e comunitarie ai sensi del D.Lgs. 209/05 ed evoluzione regolamentare IVASS (ex ISVAP).

Per quanto attiene gli aspetti regolamentari scaturenti dalla gestione della polizza, si fa altresì rinvio agli accordi fra le parti.

Art.13 - Interpretazione del Contratto

In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole al Contraente e/o Assicurato.

Art.14 – Clausola Broker

La gestione del presente contratto è affidata alla Ital Brokers S.p.A. -, via Albaro 3 - Genova, in qualità di broker di assicurazione dell' AMT - Azienda Mobilità e Trasporti – Genova S.p.A.

La Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti e tutte le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto potranno avvenire anche per il tramite del suddetto broker e che il compenso del broker è, come da prassi di mercato, a carico della/e Società aggiudicataria/e.

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCA

Art.15 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa, in conformità alle norme della Legge e dei Regolamenti, in armonia alla volontà delle parti, assicura i rischi della responsabilità civile, per i quali è obbligatoria l'assicurazione intendendosi come tale anche l'assicurazione ai sensi del 1681 del Codice Civile afferente i danni subiti dai trasportati degli autobus, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti indicati, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi - compresi i passeggeri trasportati a qualsiasi titolo - dalla circolazione stradale (artt.1681, 2043 e 2054, c.c.) dei veicoli descritti in contratto, come risultanti dai libri matricola allegati che formano parte integrante della polizza.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione e/o stazionamento dei veicoli in aree private, anche se non di proprietà del Contraente.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba a qualsiasi titolo rispondere, salvo rivalsa nei confronti del responsabile.

Art.16 – Limite dell'assicurazione – Massimali - Franchigie

L'assicurazione viene prestata sino alla concorrenza dei seguenti limiti:

a) Massimali: per sinistro:

non inferiore a €. 11.000.000,00 per autobus e filobus;

non inferiore a €. 6.000.000,00 per autovetture e automezzi ausiliari.

b) Franchigie:

AMT. S.p.A. assume a proprio carico, fino alla concorrenza massima di € 1.500,00 per ogni sinistro denunciato e/o documentato da Consap, fino al limite massimo di € 1.700.000,00 / anno il rimborso delle franchigie nella misura di quanto la Compagnia Assicuratrice abbia effettivamente pagato per effetto delle responsabilità dell'Assicurato, sia direttamente che attraverso la Stanza di Compensazione nella procedura sinistri Card.

Art.17 – Forma Tariffaria – Determinazione del Premio

Il premio è annuale e ai sensi del II c. dell'art. 11-bis della Legge 209/05, così come modificata dall'art. 126 punto c) del Dlgs 209/05, il contributo al Servizio Sanitario Nazionale, pari al 10,5% già inglobato deve essere distintamente indicato in polizza ed in quietanza al fine di evitare che l'imposta sulle assicurazioni venga computata sul premio comprensivo del citato contributo. Qualora il contributo al servizio sanitario nazionale venga abolito in corso di contratto le parti si incontreranno per determinare concordemente le soluzioni del caso. L'assicurazione viene prestata fino alla concorrenza del massimale.

Il premio complessivo lordo offerto per la presente polizza sarà relativo alla flotta veicoli suddivisa per tipologia alla data del 30.09.2015:

PARCO AUTOMEZZI AMT	
AUTOBUS	NUMERO
Urbani + Extraurbani	620
Filobus	17
AUTOMEZZI AUSILIARI	

Motoveicoli	4
Autovetture	6
Autocarri e veicoli speciali	40
Targhe prova	7

L'importo del premio complessivo RCA anticipato, nel rispetto di quanto previsto agli art.16 –17, relativo al primo semestre contrattuale sarà determinato dall'offerta complessiva presentata in gara per la RCA (che indica in scheda allegata all'offerta il valore medio del premio per ciascun autobus/filobus), con la sola variazione derivante in aumento o in diminuzione dalla differenza tra il numero di autobus/filobus effettivamente assicurati con copertura dalle ore 24 del 31.12.2015, rispetto al numero degli autobus/filobus indicati nel presente articolo e/o nell'allegato 1 al capitolato RCA.

Per quanto concerne il premio relativo agli autoveicoli ausiliari (nella scheda allegata all'offerta viene indicato il premio complessivo per i veicoli compresi nel presente articolo e nell'allegato 2), il premio sarà sempre determinato dal numero e dalla tipologia degli autoveicoli effettivamente assicurati con copertura dalle ore 24 del 31.12.2015, in diminuzione/aumento rispetto quelli indicati nel presente articolo, nel rispetto delle tariffe offerte per le tipologie in gara.

Sono fatti salvi il conguaglio e la regolazione premio relativa alle variazioni risultanti a libro matricola.

La forma tariffaria, gli importi massimi di franchigia rimborsabili per anno indicati e la conseguente determinazione del premio potranno variare a seguito delle procedure di gara e dell'offerta presentata dall'aggiudicataria e in tal senso verrà emessa puntuale appendice contrattuale.

Per le targhe prova la formula tariffaria s'intende "a tariffa fissa".

Art.18 – Gestione delle franchigie

La formula tariffaria per la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.) per autobus urbani e filobus, autovetture e automezzi ausiliari deve intendersi in franchigia gestita dalla Compagnia Assicuratrice con rimborso sino ad € 1.500,00 per sinistro, per il rimborso dei risarcimenti effettuati per effetto della responsabilità dell'assicurato per ogni annualità assicurativa, fino al limite massimo di €. 1.700.000,00 / anno (fatto salvo quanto previsto nel disciplinare di gara in merito all'offerta economica).

La Compagnia assicuratrice alla scadenza di ogni semestre del contratto formulerà richiesta di rimborso allegando in formato excel, l'elenco analitico delle liquidazioni, che, in base alle informazioni ricevute da CONSAP, documenti l'evento e l'importo recuperabile per effetto dell'applicazione della franchigia, nei limiti di quanto la Compagnia Assicuratrice abbia effettivamente pagato per effetto delle responsabilità dell'Assicurato, sia direttamente che attraverso la Stanza di Compensazione nella procedura sinistri Card.

Le richieste di rimborso non potranno comunque comprendere i sinistri liquidati in procedura ordinaria per i quali la Compagnia abbia ottenuto dalla Compagnia del civilmente responsabile il rimborso di quanto risarcito ai trasportati né i sinistri in Convenzione Card risarciti al 100% dall'Impresa Gestionaria ad AMT, salvo i casi di non sostenibilità o esito negativo dell'eventuale arbitrato.

Al fine di semplificare/ridurre le opportune verifiche/contestazioni si richiede che il file di excel sopracitato dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni:

POLIZZA	IMPORTO FRANCHIGIA	DATA NASCITA FRANCHIGIA	NUMERO SINISTRO	DATA SINISTRO	IMPORTO SINISTRO	DATA PAGAMENTO	TARGA AMT	COGNOME CTP.	NOME CTP.	TARGA CTP.
---------	--------------------	-------------------------	-----------------	---------------	------------------	----------------	-----------	--------------	-----------	------------

Effettuate le previste verifiche / necessarie contestazioni entro 30 giorni, AMT provvederà al rimborso di quanto dovuto entro 15 giorni dalla comunicazione dell'elenco definitivo.

Art.19 - Profilo specifico del rischio

La garanzia è operante anche:

- a) nel caso di impiego dei veicoli nei servizi di linea, di noleggio con conducente o comunque effettuati al di fuori delle linee concesse (come ad esempio: servizi speciali, riservati, fuori linea, servizi in aree private), nonché presi o dati in locazione ai sensi dell'art. 87 - V comma del D.Lgs.30/4/92 n.285 e successive modificazioni e integrazioni, anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente, purché munite di patente valida, nonché eseguiti per ragioni di pubblica utilità imposti d'autorità ed anche se affidati in comodato a terzi e/o sub-concessionari di linee del Contraente;
- b) nel caso di impiego in servizi extraurbani di autobus e filobus assicurati per il servizio urbano;
- c) nel caso di impiego degli autobus e filobus per esperimenti di prova e/o svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente, nonché per il traino di emergenza di altri veicoli aziendali in avaria, in quest'ultimo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati;
- d) per i sinistri che avvenissero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o in uso del Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi;
- e) per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati anche da persone non dipendenti dal Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto, purché dette persone siano munite di patente di guida valida;
- f) per danni cagionati a terzi o cose di terzi, derivanti da scoppio o guasto del motore con conseguente incendio, nonché per i danni causati a terzi in caso di sinistro avvenuto fra veicoli di proprietà o in servizio per conto del Contraente, esclusi i danni riportati dai veicoli stessi.
- g) per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente;
- h) per i danni arrecati agli animali eventualmente trasportati sui veicoli;
- i) per i danni alle cose trasportate di proprietà di terzi ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio;
- l) per i danni causati ai passeggeri nel momento della salita o discesa dal veicolo, ovvero nel sostare a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo anche in corsa ovvero per i danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita o discesa dall'autobus a mezzo di strutture meccaniche;
- m) per i danni causati ai dipendenti, anche se in servizio, non responsabili del sinistro in quanto non alla guida del mezzo;
- n) l'assicurazione vale anche per i danni causati a terzi dai veicoli assicurati che, lasciati fermi, si dovessero mettere in moto accidentalmente per qualsiasi ragione senza conducente;
- o) la garanzia assicurativa viene prestata per danni arrecati a terzi o cose di terzi nel caso in cui i veicoli fossero trainati a rimorchio per effetto di guasti che non consentano la circolazione e debbano trainare al rimorchio altro veicolo non in grado di circolare con mezzi propri oppure l'eventuale traino di autoveicoli di terzi, restando esclusi i danni subiti dagli autoveicoli di terzi sia trainati che trainanti.
- p) la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. Limitatamente ai rimorchi autovetture sono comunque esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Comunque la garanzia è operante per tutti i casi che coinvolgono la responsabilità del Contraente nella sua qualità di vettore professionale di persone ai sensi dell'art. 1681 e seguenti del Codice Civile nonché di tutte le norme in vigore in materia di responsabilità da circolazione stradale che lo riguardano (effetti tutti di cui agli artt. 2043 e 2054, c.c.).

Le garanzie tutte previste dal presente articolo, sono estese anche ad autoveicoli che, pur essendo autovetture servizio privato, svolgeranno (previa apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di Genova e nel rispetto della legge sui servizi integrativi) servizio a chiamata equiparato a tutti gli effetti a quello di autobus di linea, con regolare vendita di titoli di viaggio.

Art.20 - Sovraccarico - Aggravamento del rischio (art. 1898, c.c.)

L'Assicurazione è valida, senza richiesta di sovrappremio, anche quando su ciascun veicolo prenda posto un numero di passeggeri superiore alla capienza del veicolo stesso; pertanto non si considera aggravamento del rischio, ai sensi dell'art.1898, c.c., tale sovraccarico di passeggeri.

L'Assicurazione vale anche per i danni arrecati a terzi non trasportati anche quando gli automezzi viaggiassero con le porte automatiche in funzione aperte e ciò anche in contrasto con le norme vigenti, purché al Contraente venga riconosciuta la responsabilità del sinistro.

Art.21 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

Nel caso, invece, che tale abilitazione sia stata sospesa o revocata o non rinnovata e tutto ciò non sia stato reso noto dal conducente al Contraente/Gestore del Servizio, nonostante i regolamenti interni che impongono tali comunicazioni, l'Impresa risponde e rinuncia all'azione di rivalsa ad essa spettante nei confronti del Contraente/Gestore del Servizio stesso.

Nel caso in cui al conducente venga rilevata una guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, l'Impresa rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti:

- del Contraente/Gestore del servizio;
- del conducente salvo che questi:
 - 1) sia recidivo ovvero abbia subito provvedimenti di sospensione della abilitazione di guida.
 - 2) abbia agito con colpa grave o altra grave violazione delle regole di perizia, diligenza e prudenza accertate con sentenza passata in giudicato;
 - 3) abbia comunque arrecato danni con conseguente morte o gravissime invalidità di una o più persone.

La rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti del Contraente/Gestore del servizio è piena e comprende anche i casi di eventuale solidarietà con il conducente e/o con altri terzi responsabili.

L'assicurazione non è operante:

- a) nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.
- b) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione, salvo quanto previsto negli art. 19,20,21.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 del D.Lgs. n. 209 del 2005, l'Impresa esercita diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza della inopponibilità di eccezioni al terzo danneggiato previste dalla citata norma, salvo quanto previsto al 2° comma del presente articolo nei soli confronti del contraente.

Comunque, l'Impresa non esercita rivalsa sul Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 C.C. e 1228 C.C. per i danni occorsi in occasione di circolazione, salvo il caso di volontarietà o dolo del conducente, nel qual caso l'impresa esercita la rivalsa direttamente su quest'ultimo.

Art.22 - Precisazioni sulla qualifica di "Terzo"

Sono considerati terzi:

- a) le imprese e/o gli enti proprietari o committenti, i loro Amministratori, Dirigenti e dipendenti, nonché le cose di loro proprietà non date in locazione o in uso al Contraente, unitamente alle Società medesime;
- b) i dipendenti, Amministratori ecc. di società partecipate o controllate dal Contraente;
- c) i coniugi, i conviventi more uxorio, parenti ed affini del dipendente, nonché gli Amministratori ed i Dirigenti e relativi parenti e affini;

d) i conducenti sono considerati terzi fuori dall'esercizio della funzione di guida.

Art.23 - Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati della U.E.

Per la circolazione sul territorio degli altri Stati terzi rispetto alla U.E., ed indicati sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde), l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall'Impresa detto certificato con incasso del relativo premio.

Nel rispetto di quanto sopra disciplinato la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

Art.24 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia dei sinistri è redatta su stampato predisposto dal Contraente, conforme al modello ISVAP (art.143, D. Lgs. n. 209/05) e deve contenere la indicazione di tutti i dati relativi al sinistro in suo possesso.

E' cura del Contraente predisporre ordini di servizio atti ad obbligare i propri addetti alla redazione puntuale di modelli di rapporto di sinistro che contengano tutti i dati richiesti dall'assicuratore, ivi compresi i nominativi dei testimoni oculari.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

Per ulteriori procedure, ai fini dell'ottimizzazione dei risultati gestionali, si richiama quanto previsto dall'art. 6.

Art.25 - Gestione delle vertenze civili e tutela penale

L'Impresa assume, ai sensi dell'art.1917, c.c., a nome dell'Assicurato fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

L'Impresa si impegna, a richiesta dell'Assicurato, ad assumere la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte senza aggravio di spese a carico dell'Azienda (da valutare col risarcimento diretto).

Ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti e dei responsabili di esercizio sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile.

Il Contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.

L'Impresa non risponde di multe, ammende e sanzioni amministrative in base alla circolare ISVAP n° 246 del 22/05/95, né delle spese di giustizia penale.

Art.26 - Polizza a Libro Matricola e Regolazione del Premio

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché in dotazione a qualsiasi titolo allo stesso Contraente. In ogni caso il libro matricola non può essere usato per conguagli di premio estranei alla movimentazione dei mezzi in entrata e in uscita. L'impresa è tenuta ad inviare al Contraente copia delle variazioni relative alle inclusioni ed esclusioni avvenute nel corso dell'anno, nel rispetto di quanto previsto in materia Assicurativa RCA nel D.M. 110 del 09.08.2013 e conseguenti attuazioni.

Per i veicoli inclusi nel libro matricola alla data di emissione del contratto, il Contraente dovrà versare alla firma il premio secondo l'eventuale rateazione convenuta, fermo restando quanto previsto all'art.17.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso della annualità assicurativa il Contraente darà immediate comunicazioni all'Impresa nelle forme concordate in relazione all'art. 6.

Per i veicoli inclusi, il Contraente pagherà a regolazione, il premio previsto in polizza, corrispondente al tipo di veicolo, in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

Tenuto conto che il Contraente esplica attività di pubblico trasporto di passeggeri, che richiede un utilizzo dei veicoli quantitativamente diverso secondo i periodi dell'anno, sono espressamente consentite le temporanee esclusioni ed inclusioni stagionali dei veicoli dal libro matricola richieste dal Contraente.

Sono inoltre ammesse le esclusioni temporanee nel caso in cui i veicoli siano fermi per riparazioni e lunghe lavorazioni, con limite minimo giorni lavorativi 20 e massimo 10% autobus o filobus assicurati x anno.

La cessazione di veicoli inclusi nel libro matricola, è ammessa solo in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione di essi.

Le esclusioni temporanee e la cessazione di veicoli inclusi nel libro matricola, saranno formalmente richieste dal Contraente per permettere alla Compagnia gli adempimenti / aggiornamenti previsti dall'entrata in vigore dal 18.10.2015 e le progressive attuazioni delle norme in materia Assicurativa RCA contenute nel D.M. 110 del 09.08.2013.

Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dalla forma di comunicazione prevista all'art. 6. La regolazione del premio annuo deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell'annualità assicurativa stessa in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giornata di garanzia, addizionando i premi al lordo delle imposte relativamente ai veicoli inclusi e sottraendo i premi al netto delle imposte e di SS.NN. relativamente ai veicoli esclusi o sospesi.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce al lordo delle imposte. In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio riscosso in più al netto delle imposte e di SS.NN. La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il trentesimo giorno dalla data di invio dell'atto di regolazione al Contraente, qualora tale atto dovesse riportare dei conteggi errati detti termini verranno posticipati di conseguenza.

Le procedure di attuazione del libro matricola vengono concordate fra le parti, anche a mezzo del regolamento di gestione realizzato anche con di forme di gestione on line.

Art.27 - Obbligo dell'Impresa di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio

L'impresa delegataria fornisce al Broker e all'Azienda semestralmente i dati afferenti lo stato dei sinistri (aperti, liquidati e/o riservati e relativi importi, senza seguito), al fine di agevolare il contraente nella gestione del rischio.

Al fine, inoltre, di predisporre la base d'asta o la base di riferimento nella gara ed alle Imprese offerenti di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati, l'azienda richiede almeno tre mesi prima della nuova gara il rapporto sinistri a premi di primo anno afferente quanto meno l'esercizio precedente a quello per il quale si effettua a gara nonché le tariffe nazionali per il settore III afferenti il trasporto pubblico locale.

L'impresa delegataria è tenuta a fornire questi dati entro un mese dalla richiesta così come sancito dal D. Lgs. n° 209/05.

Art.28 - Riservatezza dei dati afferenti il rapporto sinistri a premi.

L'impresa non può far conoscere alle imprese concorrenti in gara il rapporto sinistri a premi dell'azienda appaltante cui sola compete la scelta di diffondere o meno tale dato a suo insindacabile giudizio. Un tale comportamento da parte dell'impresa può essere censurato con l'estromissione dalla gara, potendo tale comportamento integrare gli estremi della turbativa d'asta.

Fra le parti, invece, si rinuncia per quanto attiene i rapporti contrattuali da entrambe le parti a problemi di privacy, onde si prevede un dialogo on-line sulla gestione dei sinistri, i cui connotati operativi verranno concordati fra la delegataria e la Azienda assicurata a partire dall'apertura del sinistro.

Art.29 - Coassicurazione

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto, dichiara di voler ricorrere all'istituto della coassicurazione, il Contraente accetta a condizione che l'Impresa

deroghi allo art.1911, c.c., rispondendo in solido nei confronti dell'Assicurato per tutte le coassicuratrici presenti nel riparto.

Art.30 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC.

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

Art.31 – Coerenza tra Contratto Assicurativo e Capitolati

La Compagnia Aggiudicataria si impegna a fornire una contrattualistica del tutto conforme ai testi di capitolato:

- senza reintrodurre clausole a stampa di vario genere appartenenti al proprio formulario;
- riportando in polizza la clausola che “ *...le disposizioni espresse e sottoscritte nei Capitolati prevalgono e derogano alla Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione*”.

Art.32 – Appendici di variazione

Laddove entrambe le parti ritengano di inserire, previa consulenza ed assistenza del Broker, nel corso del contratto, clausole di natura attuativa, ricognitiva, regolamentare, modificativa del rischio, lo strumento contrattuale con il quale si fissano i contenuti concordati all'interno della polizza è l'appendice.

Le appendici in ogni caso, fermo quanto previsto agli articoli 16 e 17 e 18, non possono stravolgere la contrattualistica derivante dal capitolato d'oneri, escluso il caso di variazione, in corso di contratto, del rischio di base.

Art.33 - Messa a punto di un efficiente servizio di gestione e di liquidazione danni per sinistri del Contraente

La messa a punto di un efficiente servizio di gestione e liquidazione danni per sinistri del Contraente, che deve tener anche conto del particolare rapporto tra l'Azienda di Trasporto Pubblico Locale e i clienti – trasportati – danneggiati, è in relazione all'entità annuale dei sinistri denunciati dal Contraente ed alle conseguenti quotidiane necessità di contatti operativi fra le parti contrattuali, al fine anche di favorire la pronta liquidazione dei danni nel comune interesse del contenimento degli indennizzi ai terzi danneggiati. Il Contraente e l'Impresa possono concordare un regolamento per la gestione dei sinistri e dei contratti anche a mezzo di procedure di dialogo on line.

Per quanto riguarda l'apertura e la gestione dei sinistri, si richiama quanto previsto nel DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2006, n.254 - art.9. in materia di Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati, fermo restando che per le riparazioni dei danni del parco aziendale effettuate in house non vi è obbligo di fatturazione (art.2, comma 2, n. 5, DPR 623/72) e che, pertanto, vi è esonero di trasmettere la fattura all'assicuratore a mente del 2° comma dell'art.23 della legge 12/12/02 n.273.

DICHIARAZIONI AI SENSI DELL' art. 1341 c.c.

Agli effetti dell'art.1341, c.c., il Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni dei sottoelencati articoli delle condizioni che regolano l'assicurazione:

- Art. 2 Durata del contratto
- Art. 3 Pagamento del premio
- Art. 4 Pagamento frazionato del premio
- Art.16 Limite dell'assicurazione – Massimali
- Art.17 Forma tariffaria – Determinazione del Premio
- Art.18 Gestione delle franchigie
- Art.19 Profilo del rischio
- Art.20 Sovraccarico - Aggravamento del rischio (art.1898, c.c.)
- Art.21 Esclusioni e rivalsa
- Art.22 Precisazioni sulla qualifica di “Terzo”
- Art.26 Polizza a libro matricola e regolazione del premio
- Art.27 Obbligo dell'Impresa di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio
- Art.28 Riservatezza dei dati afferenti il rapporto sinistri a premi
- Art.29 Coassicurazione
- Art.31 Coerenza tra contratto assicurativo e capitolati
- Art.32 Appendici di variazione
- Art.33 Gestione e liquidazione danni

Genova, lì

IL CONTRAENTE

COMPAGNIA ASSICURATRICE

PROFILO DI RISCHIO

ALLEGATO A

Costituente parte integrante del capitolato di assicurazione afferente la copertura obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore

- 1) RISCHIO ASSICURATO : responsabilità civile derivante dalla circolazione degli AUTOBUS E FILOBUS IN SERVIZIO URBANO
- 2) CONTRAENTE : AMT SPA
- 3) DECORRENZA ore 24 del 31.12.2015
- 4) SCADENZA ore 24 del 31.12.2016
- 5) NUMERO DEI VEICOLI ASSICURATI al 30.09.2015

autobus	620
filobus	17

- 6) MASSIMALE DI GARANZIA PER CIASCUN SINISTRO: non inferiore a €. 11.000.000,00
- 7) FORMA TARIFFARIA – DETERMINAZIONE DEL PREMIO art.17
- 8) GESTIONE DELLE FRANCHIGIE art.18

N.B. Gli elenchi degli autobus e dei filobus compresi nell'allegato A sono disponibili presso AMT in formato excel

Genova, lì

IL CONTRAENTE

COMPAGNIA ASSICURATRICE

ALLEGATO B

Costituente parte integrante del capitolato di assicurazione afferente la copertura obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore

1) RISCHIO ASSICURATO : responsabilità civile derivante dalla circolazione di AUTOVETTURE, AUTOCARRI, VEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUO, VEICOLI PER USO SPECIALE, MOTOVEICOLI, MACCHINE OPERATRICI, RIMORCHI E TARGHE PROVA

2) CONTRAENTE : AMT SPA

3) DECORRENZA ore 24 del 31.12.2015

4) SCADENZA ore 24 del 31.12.2016

5) NUMERO E DATI TECNICI DEI VEICOLI ASSICURATI al 30.09.2015

Motoveicoli	4
Autovetture	6
Autocarri e veicoli speciali	40
Targhe prova	7

6) MASSIMALE DI GARANZIA PER CIASCUN SINISTRO: non inferiore a € 6.000.000,00

7) FORMA TARIFFARIA – DETERMINAZIONE DEL PREMIO art. 17

8) GESTIONE DELLE FRANCHIGIE: art.18

N.B. Gli elenchi degli automezzi compresi nell'allegato B sono disponibili presso AMT in formato excel

Genova, lì

IL CONTRAENTE

COMPAGNIA ASSICURATRICE